UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 3

Sviluppo di Reggio Calabria

Le disponibilita' in conto residui del capitolo 7652 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996. Le disponibilita' giacenti sui capitoli 2839 e 2840 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994, non impegnate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.

Versione in vigore dal 29 febbraio 1996, non più in vigore dal 30 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/utilizzazione-in-conto-residui-di-fondi-stanziati-per-interventi-in/art-3-sviluppo-di-reggio-calabria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it